



Tribunale di Udine

- sezione II civile –

Il Giudice designato,

nel procedimento d'urgenza n. 5056/013 Racc.;

Sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti ed i documenti di causa e le memorie depositate dalle parti;
ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dalla legge, del fumus boni iuris e del periculum in mora, per l'emissione del richiesto provvedimento d'urgenza, atteso che - per quanto riguarda il primo aspetto - il ricorrente prospetta come causa di merito una azione di risoluzione del contratto e o di nullità dello stesso per difetto di forma e di risarcimento del danno, con la conseguenza che ove venisse accolta la sua domanda sarebbe comunque tenuto a restituire il mezzo (peraltro dopo averlo utilizzato per un lungo periodo di tempo), senza ottenere tuttavia a sua volta la restituzione dei canoni versati, che rappresentano il corrispettivo per l'utilizzo del bene e la restituzione del capitale finanziato, ma solo l'eventuale risarcimento dei danni, trovando applicazione la regola di cui all'art. 1458 cod. civ.in tema di irretroattività delle prestazioni già eseguite per i contratti ad esecuzione continuata (v. Cass., 2.04.1996, n. 3019 in riferimento al caso analogo del contratto

di locazione, secondo cui: "Ai fini dell'applicabilità della regola contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 1458 cod. civ. - secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, per prestazioni già eseguite - sono contratti ad esecuzione continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, ossia quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avvenga attraverso una serie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, mentre non possono considerarsi compresi nella previsione normativa del citato art. 1458 cod. civ. quei contratti in cui ad una prestazione periodica o continuativa si contrappone una prestazione istantanea dell'altra parte, debbono esservi ricompresi quei contratti in cui ad una prestazione continuativa se ne contrappone un'altra periodica, poiché in tal caso la corrispettività si riflette su tutte le prestazioni attraverso le quali il contratto riceva esecuzione (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha affermato che la locazione ha natura di contratto ad esecuzione continuata, che si concreta nella corresponsione del canone integrata dal godimento del bene protrattosi nel tempo);

rilevato comunque che la tesi della nullità del contratto per difetto di forma non appare giuridicamente fondata, posto che il contratto di leasing è un contratto atipico, non disciplinato dalla legge, per il quale in particolare in riferimento a beni mobili (anche se registrati) non sussiste alcun vincolo di forma e tantomeno l'applicabilità della disciplina

dei contratti bancari o finanziari di cui al Tub. (art. 117 in materia di forma) e al Tuf. e connessa disciplina regolamentare, (salve le disposizioni sulla trasparenza previste dal Tub, quanto le disposizioni regolamentari emanate dalle autorità di sorveglianza, in attuazione di tale normativa e in particolare le norme sull'avviso contenente le principali norme di trasparenza a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico (art. 2 della Delibera Cicr. e art. 2, Istruzioni della Banca d'Italia) e sui fogli informativi concernenti informazioni sull'intermediario, sui tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali (art. 5 Del. Cicr. e art. 3, Istruzioni Banca Italia), nonché quelle concernenti i c. d. documenti di sintesi e gli indicatori sintetici di costo (art 8 e art. 9 delle citate fonti regolamentari) e le informazioni periodiche ai clienti (art. 12 e art. 3 delle citate fonti), con la conseguenza che la dedotta nullità non appare neppure sussistere;

rilevato in particolare che Il contratto di leasing non è di per sè soggetto a speciali vincoli formali e la necessità di adottare la forma scritta ad substantiam è necessaria solo in relazione allo specifico oggetto della negoziazione, in combinazione con l'aspetto relativo alla durata (ad esempio quando il contratto abbia ad oggetto beni immobili e la durata risulti essere superiore ai nove anni, in applicazione della regola di cui al n.8 dell'art. 1350 cod.civ., dovendo per l'effetto essere stipulato per iscritto a pena di nullità), mentre se il contratto abbia durata inferiore ai nove anni non potrà, in difetto di specifiche disposizioni di segno divergente, non vigere il generale principio della libertà delle forme;

rilevato quanto al periculum, che le contestazioni sollevate dal ricorrente relative all'entità delle rate del contratto di leasing, ben possono essere fatte valere in fase successiva al pagamento dei canoni stessi, potendo lo stesso provvedere temporaneamente al pagamento, salva ripetizione delle somme non dovute e/o conguaglio in sede di riscatto, nonché all'eventuale risarcimento dei danni patiti, anche perché come emerge dalla stessa prospettazione della perizia depositata in atti la somma eventualmente dovuta ammonta a € 9.799,45 (v. ctp (X)) e la banca convenuta appare certamente in grado di far fronte ad una eventuale pronunzia sfavorevole, non essendovi quindi l'imminenza e irreparabilità del pregiudizio, oppure se convenuto in giudizio far valere in sede di eccezione le medesime questioni già prospettate, con conseguente legittimità della sospensione dei pagamenti;

rilevato che il pagamento delle spese segue la soccombenza;

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 Cpc ;

respinge il ricorso

e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processo, che e
€. 1.650,00 per compensi, oltre cna e iva , se dovuta.

Si comunichi.

Udine ,lì 28.10.2013.

Il Giudice.

(dott. G.PELLIZZONI)

